



COMUNE DI FRACONALTO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Deliberazione n. 13 del 05.08.2015 ore 18,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2015

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	DI VANNI Francesco	P
2	BAGNASCO Andrea	P
3	REPETTO Mauro	P
4	SECCO Maurizio	P
5	BALBI Cristina	P
6	CAMPORA Enrico	A
7	VALLARINO Francesca	P
8	FERRARI Giuseppina	A
9	BAVASTRO Adriano	P
10	LERICI Antonio	A
11	MAZZOLINO Tullio	P

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. RAPETTI Gian Carlo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DI VANNI Francesco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

VISTO l'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, a ai sensi del quale:

1. il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014);
2. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
3. in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
4. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
5. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);

6. la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
 7. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
 8. il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
 9. il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014 (fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
 10. per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (ibidem);
 - per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
 11. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille di cui al comma 676 (comma 678);
 12. nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versando nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte essendo corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);
 13. ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);
- VISTO** l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:
14. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 15. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- VISTO** l'articolo 1 comma 679 L. 147/2013, che prevede che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo;
- DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fra l'altro, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- VISTO**, ora, il comma 688, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in merito al versamento della TASI, ai sensi del quale, in particolare:

16. esso è effettuato, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
17. è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
18. è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
19. il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
20. il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune essendo tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
21. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
22. l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DATO ATTO CHE, per il solo anno 2014, ai sensi del detto comma 688, come modificato, in relazione alla TASI, in deroga a quanto precede:

23. il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. alla data del 31 maggio 2014;
24. nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 18 settembre 2014, a tal fine i Comuni essendo tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
25. nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
26. la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

DATO ATTO, altresì, che, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:

- il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe, fra l'altro, della TASI per l'anno 2014, nonché per l'approvazione del relativo regolamento, facente parte del Regolamento della

IUC, è fissato, allo stato, al 31 luglio 2014, termine al quale è differita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all'anno 2014;

l'individuazione, ai fini della TASI, dei servizi indivisibili, dei costi relativi da coprire, della percentuale di copertura, nonché l'articolazione delle aliquote, è demandata alla autonomia regolamentare del Comune;

- per contro, il regime del versamento, in ragione delle disposizioni normative citate, con particolare riferimento al comma 688 modificato dal D.L. 16/2014, comporta la determinazione all'aliquota base ex lege nella misura dello uno per mille in assenza di diversa deliberazione del Comune, e, specialmente, in assenza di diversa deliberazione ad opera del Comune, il differimento del pagamento della TASI relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale, in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014;
- l'approvazione del bilancio di previsione in seduta odierna esige l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie costituenti la IUC, salva possibilità di variazione in caso di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, all'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

- illuminazione pubblica € 10.000,00;
- manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve € 19.500,00;
- servizi di polizia locale € 500,00;
- servizio di protezione civile € 1.500,00;
- ufficio tecnico manutentivo, escluso il costo del personale adibito al trasporto scolastico € 20.000,00;

RITENUTO, in considerazione della determinazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, opportuno procedere all'istituzione dell'imposta unica comunale IUC in relazione alla TASI, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di opzioni fiscali, sulla base del piano finanziario della TASI, stabilendo, in sede di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, che la copertura del costo, pari, ai sensi di quanto precede, a euro 51.500,00 ammonti al 50,5% pari a euro 26.000,00, e, conseguentemente, procedere:

a stabilire l'applicazione della TASI per tutte le tipologie di immobili determinando l'aliquota nella misura del **1,5 per mille**;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DATO ATTO CHE l'opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote dell'IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 L. 147/2013, concernente la sommatoria delle aliquote della TASI e dell'IMU relative a ciascuna tipologia di immobile, affinché la medesima non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle dette tipologie;

DATO ATTO CHE resta ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina della TASI, predisposto dal segretario comunale, nel testo Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 239 lettera b) numero 7) D.Lgs. 267/000, l'organo di revisione contabile ha provveduto ad esprimersi;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 8;
- astenuti 0;
- votanti: 8;
- voti favorevoli: 8;
- contrari 0;

DELIBERA

Di individuare, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal

Comune di Fraconalto, con indicazione analitica dei relativi costi, secondo quanto segue:

- illuminazione pubblica € 10.000,00;
- manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve € 19.500,00;
- servizi di polizia locale € 500,00;
- servizio di protezione civile € 1.500,00;
- ufficio tecnico manutentivo, escluso il costo del personale adibito al trasporto scolastico € 20.000,00;
- Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 1. del presente dispositivo coperti con la TASI pari al 50,5% per cento, per introito presunto di euro 26.000,00;
- Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, le seguenti aliquote del Comune di Fraconalto:
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **1,5 per mille;**
 - aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **1,5 per mille;**
 - aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: **1,5 per mille;**
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: **1 per mille;**
 - aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: **1,5 per mille;**

- Di dare atto, confermativamente, per l'anno 2015, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- Di dare atto che le scadenze di pagamento della TASI sono le seguenti:
- rata di acconto: 16 giugno 2015
- rata di saldo: 16 dicembre 2015.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL Segretario Comunale F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Simona MARZOLLA

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Francesco DI VANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Fraconalto www.comune.fraconalto.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 13/10/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 28/10/2015

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAPETTI Gian Carlo

ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 23/10/2015 essendo stata pubblicata a far data dal 13/10/2015

Lì 13/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAPETTI Gian Carlo